




Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 13186 /Gen.



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore Delegato ai Rapporti
con il Consiglio Regionale

S E D E

VIII LEGISLATURA – Proposta di Legge – Reg. Gen. n.72 – depositata il 21 ottobre 2005

Ad iniziativa dei Consiglieri IOSSA, OLIVIERO, MUCCILOLO, CORACE.

**OGGETTO: "ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO
DELLA CAMPANIA"**

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare per l'esame;

III Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **17 NOV. 2005**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA CAMPANIA

Ad iniziativa dei Consiglieri: IOSSA, OLIVIERO, MUCCIOLO E CORACE.

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 2005

Ruolo Generale n. 72



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

1. È istituita l'Agenzia regionale di sviluppo della Campania - ARS - quale azienda di cui la Regione si avvale per dare attuazione agli indirizzi programmatici del governo regionale per il rilancio del settore produttivo.



Art.2

1. Scopo della ARS - Campania è quello di:

- a) rafforzare l'industria esistente, creando le condizioni per il consolidamento e, soprattutto, per la futura espansione dell'apparato manifatturiero regionale, a partire dal nucleo delle aziende Finmeccanica del settore avio e ferroviario;
- b) concentrare le risorse da destinare a nuove iniziative industriali nelle aree che non hanno raggiunto la massa critica per un'ulteriore crescita dimensionale;
- c) creare le condizioni per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale nel suo complesso, allo scopo di migliorare i livelli di produttività e di competitività sul piano interno ed internazionale;
- d) stimolare la crescita della cultura industriale, in modo da favorire un più rapido progresso dell'industrializzazione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente la Regione opera con la ARS - Campania intervenendo sul sistema produttivo avvalendosi degli enti, agenzie e società, pubbliche o private operanti nella regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

1. La ARS - Campania è un'azienda della Regione dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. La ARS - Campania è ente strumentale della Regione dotata di autonomia organizzativa, contabile e gestionale.
3. La ARS - Campania è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su conforme deliberazione della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

Sono organi della ARS - Campania:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su delibera della Giunta medesima ed è scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore.
2. Il direttore generale è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile una sola volta.



Consiglio Regionale della Campania

Art.6

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri iscritti al registro dei revisori Ufficiali di cui due, designati dal Consiglio regionale, un terzo designato dal Ministero dell'Industria.

2. Essi sono nominati con le procedure di cui all'art.7, della legge regionale 7 agosto 1996, n.17.

3. Il collegio dura in carica tre anni e i membri sono rinnovabili per un solo triennio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

1. La ARS - Campania si avvale di personale comandato proveniente sia dai ruoli regionali che dagli enti pubblici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001.



Consiglio Regionale della Campania

Art.8

1. Entro sei mesi dalla vigenza della presente legge il direttore generale adotta la pianta organica provvisoria della ARS - Campania, determinata sulla base della dotazione di personale trasferito ed assegnato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

1. La ARS - Campania dispone di una propria dotazione finanziaria fissata annualmente dalla Giunta regionale.

2. La ARS - Campania redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.10

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.